



COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO

PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DELLA PALESTRA COMUNALE

- Art. 1 – Principi generali
- Art. 2 – Oggetto e finalità
- Art. 3 – Definizione attività di interesse pubblico
- Art. 4 – Forme di gestione della palestra comunale in oggetto
- Art. 5 – Gestione dell'impianto sportivo mediante affidamento diretto totale a società sportive o ad associazioni sportive locali.
- Art. 6 – Gestione dell'impianto sportivo in economia
- Art. 7 – Controlli e verifiche sulla gestione dei campi facenti parte dell'impianto sportivo
- Art. 8 – Tariffe
- Art. 9 – Norme aggiuntive per gli utenti utilizzatori e non dell'impianto sportivo
- Art. 10 – Sanzioni
- Art. 11 – Entrata in vigore

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune riconosce lo sport e la pratica sportiva agonistica e non, quali attività essenziali ed autonome per la formazione della persona, per il miglioramento della qualità della vita e per lo sviluppo sociale e civile della collettività, con particolare riguardo alle esigenze delle giovani generazioni.
2. Il Comune riconosce che, nel rispetto del principio di sussidiarietà sancito dall'art. 118 della Costituzione Italiana, le funzioni amministrative relative all'impianto sportivo comunale, possono essere adeguatamente esercitate attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e l'attività delle loro formazioni sociali; a tal fine, il Comune potrà affidare la gestione totale del suddetto impianto, secondo le modalità fissate dal presente regolamento.
3. La gestione dell'impianto deve, in qualsiasi caso, ispirarsi ai principi di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, imparzialità e buon andamento.

ART. 2 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione della palestra comunale.

ART. 3 - DEFINIZIONE ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO

1. La palestra di cui sopra sono destinati a uso pubblico, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
2. Per questo il Comune la mette a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono attività sportive definite di interesse pubblico. A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:
 - la attività formativa per preadolescenti e adolescenti;
 - la attività sportiva per le scuole;
 - la attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni
 - la attività motoria in favore dei diversamente abili e degli anziani;
 - la attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.

ART. 4 – FORME DI GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE

1. Considerando la tipologia dell'impianto sportivo in oggetto e dei principi sanciti al precedente art. 1, vengono individuate le seguenti modalità di gestione dello stesso:
 - a) **mediante affidamento diretto totale**
 - b) **in economia**, (gestito direttamente dall'Amministrazione Comunale).
2. La scelta sulla forma di gestione dell'impianto, mediante affidamento diretto totale o in economia, compete esclusivamente alla Giunta Comunale, tenendo conto delle peculiari caratteristiche dell'impianto e con l'obiettivo di favorire la massima partecipazione delle realtà associative sportive operanti sul territorio, sia di offrire alla popolazione migliori servizi a contenuto sportivo, garantendo la conservazione dei beni facenti parte del patrimonio comunale ed ottimizzando l'utilizzo delle risorse disponibili.

ART. 5 – GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO TOTALE A SOCIETA' SPORTIVE O AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI.

1. La Giunta Comunale, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenute nel presente regolamento, può, con proprio provvedimento, affidare direttamente a società sportive ed associazioni sportive locali, la gestione di tutto l'impianto sportivo in oggetto, definendone i criteri e le modalità di espletamento del servizio e i livelli di qualità del servizio medesimo.
2. La individuazione della società sportiva e della associazione sportiva a cui affidare la gestione di parte della palestra comunale, viene effettuata dalla Giunta Comunale con il provvedimento di cui al precedente comma 1.
3. La gestione della palestra può essere affidata esclusivamente alle società sportive o alle associazioni sportive in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) non avere finalità di lucro;
 - b) avere la sede legale e svolgere la propria attività sportiva prevalentemente nell'ambito del territorio del Comune di Sant'Anna d'Alfaedo;

4. Nel caso fossero presenti più società sportive o associazioni sportive, in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 3, interessate alla gestione dell'impianto, spetterà alla Giunta Comunale l'indizione di una gara.

5. I rapporti fra il Comune e il soggetto gestore della palestra comunale sono regolati da una convenzione che funge da contratto di servizio, da approvarsi a cura della Giunta Comunale contestualmente al provvedimento di cui al precedente comma 1, con i seguenti contenuti minimi:
 - descrizione dettagliata dell'impianto sportivo e delle attrezzature affidate in gestione;
 - durata dell'affidamento;
 - oneri a carico del concessionario;
 - oneri a carico del Comune, compresa la quantificazione dell'eventuale contributo che il Comune stesso è disposto a riconoscere al concessionario al fine di promuovere l'attività sportiva;
 - modalità di utilizzo delle strutture;
 - divieto da parte del concessionario di sub-concedere, in tutto o in parte, la gestione dell'impianto oggetto della convenzione senza l'autorizzazione della Giunta Comunale;
 - criteri di utilizzo della struttura da parte dei soggetti terzi individuati secondo quanto previsto ai successivi punti del presente articolo;
 - definizione di una eventuale percentuale di introiti per il concessionario derivanti dalla pubblicità;
 - la responsabilità in ordine al mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto sportivo previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
 - le garanzie da prestarsi a cura del concessionario al fine di tenere indenne l'Amministrazione Comunale da eventuali danni causati a cose o persone durante la durata del contratto di affidamento, compresi ovviamente i danni al patrimonio comunale. E' facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere al concessionario, in considerazione delle dimensioni dell'impianto una apposita garanzia fidejussoria (bancario o assicurativa) a tutela dell'integrità del patrimonio comunale oggetto della concessione;
 - modalità per un eventuale utilizzazione dell'impianto avuto in gestione, in via occasionale, per attività o manifestazioni di natura non sportiva;
 - i poteri e le modalità di controllo riservate al Comune al fine di verificare il puntuale rispetto della convenzione;
 - le modalità di revoca della convenzione.

6. La convenzione deve inoltre prevedere l'obbligo del concessionario di garantire la massima fruibilità dell'impianto avuto in gestione anche a soggetti terzi,

previo introito da parte del concessionario stesso delle tariffe fissate dall'articolo 8 del presente regolamento e dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

7. In primo luogo, il concessionario deve garantire la fruibilità, dell'impianto avuto in gestione, da parte di società sportive o associazioni sportive aventi squadre iscritte a campionati o tornei organizzati da federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva, secondo un programma di utilizzo annuale da trasmettere all'Amministrazione Comunale e variabile a secondo delle esigenze dei vari sports. Nella stesura del programma annuale di utilizzo dell'impianto sportivo il concessionario, ai fini dell'individuazione dei soggetti utilizzatori, deve attenersi ai seguenti criteri riportati in ordine decrescente di importanza:
 - domande presentate da associazioni sportive o raggruppamenti di associazioni sportive non aventi fini di lucro, che svolgono attività a favore di persone diversamente abili;
 - domande presentate da associazioni sportive o raggruppamenti di associazioni sportive non aventi fini di lucro, affiliate al CONI o ad enti di promozione sportiva con sede sul territorio comunale;
 - a parità della condizione precitata, domande presentate da associazioni sportive o raggruppamenti di associazioni sportive non aventi fini di lucro impegnate nella promozione dello sport giovanile;
 - a parità di condizioni, domande presentate da associazioni sportive non aventi fini di lucro impegnate nella promozione dello sport femminile;
 - a parità di condizioni, domande presentate da associazioni sportive non aventi fini di lucro, da più anni operanti sul territorio comunale.

8. Oltre alle ipotesi di utilizzo indicate ai precedenti commi del presente articolo e compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell'impianto sportivo, il concessionario può concedere in maniera occasionale a soggetti terzi l'utilizzo dell'impianto sportivo medesimo a patto che non vadano ad intralciare i programmi annuali già predisposti, secondo i criteri riportati e previo il pagamento da parte del richiedente di una tariffa in base a quanto disposto dal prossimo articolo 8 e dalla Giunta Comunale:
 - domande presentate da associazioni sportive o raggruppamenti di associazioni sportive non aventi fini di lucro, che svolgono attività a favore di persone diversamente abili;
 - domande presentate da associazioni sportivi o raggruppamenti di associazioni sportive non aventi fini di lucro, affiliate al CONI o ad enti di promozione sportiva con sede sul territorio comunale;

- a parità della condizione precitata, domande presentate da associazioni sportive o raggruppamenti di associazioni sportive non aventi fini di lucro impegnate nella promozione dello sport giovanile;
- a parità di condizioni, domande presentate da associazioni sportive non aventi fini di lucro impegnate nella promozione dello sport femminile;
- a parità di condizioni, domande presentate da associazioni sportive non aventi fini di lucro, da più anni operanti sul territorio comunale;
- a parità di condizioni, domande presentate da associazioni, enti pubblici e privati, non aventi scopo di lucro, operanti sul territorio comunale;
- a parità di condizioni, domande presentate da associazioni, enti pubblici e privati, anche aventi scopo di lucro, operanti sul territorio comunale;
- domande presentate da privati cittadini residenti sul territorio comunale;
- domande presentate da privati cittadini non residenti sul territorio comunale.

ART. 6 – GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO IN ECONOMIA

1. L’Area Tecnica del Comune di Sant’Anna d’Alfaedo è tenuta a provvedere alla gestione diretta della palestra comunale.

2. Le domande di utilizzo dell’impianto gestito in economia di durata annuale dovranno essere indirizzate all’Area Tecnica ed essere redatte secondo apposito modello messo a disposizione dagli Uffici Comunali; dovranno pervenire entro il 31 agosto di ogni anno. L’istruttoria delle domande è svolta dall’Area Tecnica del Comune di Sant’Anna d’Alfaedo, nel rispetto del seguente regolamento, osservando i seguenti criteri di priorità riportati in ordine decrescente di importanza:
 - domande presentate da associazioni sportive o raggruppamenti di associazioni sportive non aventi fini di lucro, che svolgono attività a favore di persone diversamente abili;
 - domande presentate da associazioni sportivi o raggruppamenti di associazioni sportive non aventi fini di lucro, affiliate al CONI o ad enti di promozione sportiva con sede sul territorio comunale;
 - a parità della condizione precitata, domande presentate da associazioni sportive o raggruppamenti di associazioni sportive non aventi fini di lucro impegnate nella promozione dello sport giovanile;
 - a parità di condizioni, domande presentate da associazioni sportive non aventi fini di lucro impegnate nella promozione dello sport femminile;

- a parità di condizioni, domande presentate da associazioni sportive non aventi fini di lucro, da più anni operanti sul territorio comunale;
 - a parità di condizioni, domande presentate da associazioni, enti pubblici e privati, non aventi scopo di lucro, operanti sul territorio comunale;
 - a parità di condizioni, domande presentate da associazioni, enti pubblici e privati, anche aventi scopo di lucro, operanti sul territorio comunale;
 - domande presentate da privati cittadini residenti sul territorio comunale;
 - domande presentate da privati cittadini non residenti sul territorio comunale.
3. I soggetti affidatari devono, pena la revoca dell'autorizzazione, attenersi scrupolosamente alle modalità di utilizzo degli impianti e delle attrezzature definite dalla Giunta Comunale in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dell'impianto ed inoltre corrispondere la tariffa annuale di utilizzo dell'impianto nei tempi e nei modi previsti dal presente regolamento.
4. Oltre alle ipotesi di utilizzo indicate nei precedenti commi del presente articolo, il regolamento concede in maniera occasionale a soggetti terzi l'utilizzo dell'impianto sportivo medesimo a patto che non vadano ad intralciare i programmi annuali già predisposti, secondo i seguenti criteri riportati e previo il pagamento da parte del richiedente di una tariffa (di cui al prossimo articolo 8 e alla annuale deliberazione di Giunta Comunale):
- domande presentate da associazioni sportive o raggruppamenti di associazioni sportive non aventi fini di lucro, che svolgono attività a favore di persone diversamente abili;
 - domande presentate da associazioni sportivi o raggruppamenti di associazioni sportive non aventi fini di lucro, affiliate al CONI o ad enti di promozione sportiva con sede sul territorio comunale;
 - a parità della condizione precitata, domande presentate da associazioni sportive o raggruppamenti di associazioni sportive non aventi fini di lucro impegnate nella promozione dello sport giovanile;
 - a parità di condizioni, domande presentate da associazioni sportive non aventi fini di lucro impegnate nella promozione dello sport per anziani;
 - a parità di condizioni, domande presentate da associazioni sportive non aventi fini di lucro impegnate nella promozione dello sport femminile;
 - a parità di condizioni, domande presentate da associazioni sportive non aventi fini di lucro, da più anni operanti sul territorio comunale;
 - a parità di condizioni, domande presentate da associazioni, enti pubblici e privati, non aventi scopo di lucro, operanti sul territorio comunale;
 - a parità di condizioni, domande presentate da associazioni, enti pubblici e privati, anche aventi scopo di lucro, operanti sul territorio comunale;

- domande presentate da privati cittadini residenti sul territorio comunale;
- domande presentate da privati cittadini non residenti sul territorio comunale;
- a parità di condizioni le domande presentate prima in ordine cronologico;
- a parità di condizioni domande presentate con il numero maggiore di soggetti coinvolti nell'attività sportiva.

ART. 7 – CONTROLLI E VERIFICHE SULLA GESTIONE DEI CAMPI FACENTI PARTE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

1. Il Responsabile dell'Area Tecnica è tenuto ad effettuare periodici controlli e verifiche alla corretta gestione e al corretto utilizzo della palestra comunale, segnalando eventuali disfunzioni all'Amministrazione Comunale per i provvedimenti di competenza.

ART. 8 – TARIFFE

1. Le tariffe di utilizzo dell'impianto sportivo si distinguono in:
 - per l'uso annuale = ovvero utilizzo continuato e programmato per l'allenamento e le competizioni;
 - per l'uso occasionale = ovvero utilizzo occasionale dell'impianto sportivo da parte dei richiedenti, rispettando naturalmente gli orari dei programmi annuali già stabiliti precedentemente.
2. L'annuale deliberazione della Giunta Comunale stabilirà inoltre i modi e i tempi di pagamento delle tariffe previste per i vari casi.
3. L'utilizzo dell'impianto è concesso in uso gratuito alla scuola primaria e secondaria e a quegli utenti che saranno individuati con provvedimento della Giunta Comunale.

ART. 9 – NORME AGGIUNTIVE PER GLI UTENTI UTILIZZATORI E NON DELL'IMPIANTO SPORTIVO

1. All'interno dell'area della palestra comunale è inoltre severamente vietato:
 - a. Transitare a bordo di biciclette;
 - b. Transitare con pattini a rotelle o in linea;
 - c. Introdurre animali di qualsiasi tipo anche se tenuti al guinzaglio;
 - d. Svolgere attività di calcio – tennis – tamburello;
 - e. Usare calzature sporche e/o non adeguate.
2. Sarà compito dei custodi o dei dipendenti comunali addetti di allontanare eventuali soggetti che violino i divieti appena citati, in caso di ulteriore resistenza essi potranno far intervenire la Polizia Municipale che applicherà le previste sanzioni.
3. Eventuali deroghe allo svolgimento delle attività di cui alla lettera "d" del presente articolo potranno essere concesse con provvedimento della Giunta Comunale.

ART. 10 – SANZIONI

1. La violazione delle norme di cui all'articolo 9 comma 1/a del presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 7 comma 13 del codice della strada. La procedura è quella prevista dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285.
2. La violazione delle norme di cui all'articolo 9 comma 1/b, 1/c, 1/d e 1/e comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00. In caso di recidiva la sanzione sarà compresa tra € 50,00 ed € 300,00. La procedura è quella prevista dalla Legge 24 novembre 1981, n° 689.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, la comunicazione della trasgressione effettuata dal personale addetto alla custodia dell'impianto sportivo costituirà valido titolo per l'irrogazione della relativa sanzione da parte del corpo di Polizia Municipale.

ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'immediata esecutività della relativa delibera di approvazione.